

mitgewirkt oder dass sie von der Sache auch nur Kenntnis gehabt hätten, wird von Zürich nicht behauptet, und es ist auch nicht ersichtlich, dass diese Unkenntnis auf irgend einer Pflichtwidrigkeit der Behörden oder wenigstens auf einem Mangel oder einer Unstimmigkeit beruhen würde, die von Solothurn zu vertreten wären. Wenn die Gemeindebehörde von Zuchwil in der Vaterschaftsangelegenheit nach St. Gallen gelangt sein sollte, so folgt daraus noch nicht, dass es sich um einen armenrechtlichen Notfall im gedachten Sinn gehandelt habe und die Behörde von Zuchwil das gewusst habe oder hätte wissen sollen. Es liegt daher keinerlei Verhalten der Behörden im Kanton Solothurn vor, das Zürich berechtigen würde, seine Unterstützungspflicht gegenüber der Brandt und ihren Kindern bis zu deren Heimschaffung im Verhältnis zum Kanton Solothurn als eine bloss sekundäre und nachgehende zu betrachten, wobei ein Rückgriffsrecht auf Solothurn für die entstandenen Kosten in Betracht kommen könnte. Die von Zürich angerufenen Fälle aus der bundesgerichtlichen Praxis treffen denn auch auf den vorliegenden Tatbestand nicht zu. Alle die zitierten Urteile, in denen im interkantonalen Verhältnis eine armenrechtliche Kostenersatzpflicht ausgesprochen wurde, beruhen darauf, dass ein Kanton durch Armenfürsorge eine Aufgabe erfüllt hatte, die nach der bundesrechtlichen Ordnung der Materie und dem normalen Lauf der Dinge einem andern Kanton obgelegen hätte, indem die Behörden des letztern Kantons in nicht einwandfreier Weise die Fürsorge von sich abgeschoben oder doch wenigstens diesen Erfolg durch ein im eigenen Interesse des Kantons erfolgtes Dazwischentreten bewirkt haben (BGE 39 I 56; 43 I 303; 46 I 453; 47 I 324). Gerade an einer solchen Voraussetzung fehlt es aber nach dem Gesagten hier. Auch die Berufung auf § 34 des soloth. Armengesetzes von 1912 geht fehl. Wenn nach dieser Bestimmung die Einwohnergemeinden für die in ihrem Gebiete wohnenden

oder sich aufhaltenden Unterstützungs- oder Versorgungsbedürftigen, welche andern Kantonen oder auswärtigen Staaten angehören, zu sorgen haben, so trifft sie auf den Fall der Alice Brandt nicht zu, weil diese eben, wie ausgeführt, solange sie in Zuchwil war, sich nicht als auf öffentliche Unterstützung angewiesen darstellte.

Domnach erkennt das Bundesgericht :

Die Klage wird abgewiesen.

V. INTERNATIONALES AUSLIEFERUNGSRECHT

EXTRADITION AUX ÉTATS ÉTRANGERS

48. Sentenza 19 settembre 1924 nella causa *Camporini*.

Estradizione richiesta per omicidio volontario. — Valutazione delle prove (documenti) fornite dalle parti. — La questione, se i tribunali dello Stato richiedente (cui, se la domanda fosse accolta, sarebbe deferito l'estradando) siano da ritenersi imparziali, non è di competenza del giudice di estradizione. — Rifiuto dell'estradizione per l'indole prevalentemente politica dell'imputazione.

A. — Il 6 aprile 1924 avvenivano in Italia i comizi generali per le elezioni al Parlamento. Come in molti altri Comuni, l'avvenimento diede luogo anche in quello di Cureggio (Provincia di Novara) a disordini, violenze e tumulti assai gravi. Verso sera, in una rissa svoltasi davanti alla sezione di voto tra socialisti e fascisti, alla quale parteciparono parecchi partigiani delle due fazioni, cadde, mortalmente colpito da arma da fuoco, il fascista Modesto Tizzoni. Il presunto autore del delitto, Vincenzo Camporini fu Francesco, nato il 5 aprile 1892, segretario del partito socialista massimalista di Cureggio e già sindaco di quel paese, riparava in Svizzera e si accassava presso dei parenti in Ginevra.

B. — Con istanza 21 maggio 1924, la R. Legazione d'Italia in Berna domandava l'extradizione del Camporini basandosi su mandato di cattura 24 aprile u. s. nel quale esso è imputato di omicidio volontario nella persona del prefato Tizzoni. Nel corso del procedimento la R. Legazione, invitata dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia a meglio precisare i fatti sui quali intendeva basare l'extradizione, con nota verbale del 6 agosto u. s. li esponeva nel modo seguente: « Le » 6 avril dernier, à l'occasion des élections politiques et » dès le début des opérations électorales, des fascistes » et des individus appartenant à la milice nationale s'é- » taient installés près de la salle électorale de la petite » commune de Cureggio. Vers 7 heures du soir, le nommé » Camporini Vincenzo, ancien maire communiste de » Cureggio, se rendait au vote et à ce moment une ba- » garre se produisait entre plusieurs individus apparte- » nant aux différents partis. Dans un groupe se trouvaient » ledit Camporini Vincenzo et son neveu Camporini » Germano et dans le groupe adverse se trouvaient, » parmi d'autres, le nommé Moja et le nommé Tizzoni » Modesto, la victime, appartenant à la milice nationale. » Le nommé Moja étant tombé frappé par un coup de » poing du nommé Camporini Germano, lutteur pro- » fessionnel, les frères Tizzoni s'étaient approchés de lui, » le croyant mort. C'est à ce moment que Camporini » Vincenzo a — paraît-il — tiré un coup de revolver » sur le nommé Tizzoni Modesto. Celui-ci est mort le » lendemain, quelques instants après avoir été interrogé » par le Juge d'instruction et le Procureur du Roi, et » a déclaré que son meurtrier était le susnommé Cam- » porini Vincenzo. Plusieurs individus qui avaient été » arrêtés ont été aussitôt mis en liberté, ayant été établi » que, même s'ils ont pris part à la bagarre, ils ne peuvent » pas être tenus responsables du meurtre, dont le seul » auteur est le nommé Camporini Vincenzo. Le Minis- » tère Royal de la Justice considère que le crime en

» question, dont la cause occasionnelle a été un litige » provoqué par des questions électorales, n'a pas le » caractère d'un crime politique proprement dit, n'ayant » pas eu pour cause des idéologies politiques et que son » auteur est partant passible de former l'objet d'une » demande d'extradition. »

C. — Nel frattempo Camporini era stato incarcerato in Ginevra in seguito della domanda di estradizione. Negli interrogatori del 22 maggio e 2 giugno u. s. Camporini si oppose all'extradizione contestando di aver commesso il delitto imputatogli e dichiarando che, del resto, il reato aveva carattere politico. Nel memoriale 18 giugno 1924, molto circostanziato, l'estradando dà opera a dimostrare la sua incolpevolezza e l'indole politica del delitto. Passati partitamente in rassegna i moti violenti ed i reati commessi in Italia e principalmente nei dintorni di Novara dal 1922 in poi, che addebita al partito fascista, l'estradando assevera: Già in una spedizione punitiva del maggio 1922 i fascisti, incendiata la Casa del Popolo in Cureggio, ebbero a chiedere ad alte grida la « testa di Camporini », il quale, costretto dai fascisti, dovette in seguito dare le dimissioni da sindaco del comune cogli altri membri della Municipalità. Nell'approssimarsi delle elezioni generali le violenze ed i soprusi di ogni sorta si moltiplicarono ed il 6 aprile fu testimone, in moltissimi luoghi (vengono citati i fatti di Mojano, Savona, Perugia, Palombaro Sabina, Napoli ecc. del marzo e dell'aprile u. s.), di atti sanguinosi e di sopraffazioni inaudite per impedire gli avversari del fascismo di recarsi alle urne. A quest'uopo i fascisti erano venuti in gran numero a Cureggio: la sezione di voto era vigilata da carabinieri, da fascisti e dalla milizia nazionale, composta pure di fascisti. Conflitti avvennero già nella mattinata. Un pò più tardi, verso le due, altre risse si produssero. Camporini fu, una prima volta, violentemente allontanato dalle urne. Vi ritornò più tardi e in quel momento avvenne la zuffa generale

in cui il Tizzoni trovò la morte, ma della quale egli, Camporini, è affatto innocente. Sin dal principio della mischia esso fu atterrato da violentissimi colpi e giacque svenuto finchè non poté essere ricoverato in casa amica. In queste condizioni il carattere politico del fatto non può essere contestato. Da ultimo l'estradando assevera: Attualmente i tribunali italiani giudicano sotto la pressione del partito fascista o sotto il terrore di rappresaglie: i fascisti vengono, se pure rimandati a giudizio, assolti, i socialisti immancabilmente condannati. Anche per questo motivo la domanda di estradizione deve essere respinta.

D. — Quest'ultimo argomento fu esaminato dal Dipartimento federale di Giustizia e Polizia, il quale, in un rapporto 11 agosto 1924 al Consiglio federale, allega in sostanza: L'imputato non sostiene esplicitamente, che, se estradato, sarà deferito ad un tribunale di eccezione: sospetta i tribunali ordinari italiani di non sapere resistere a pressioni esercitate su di essi da un partito. In altri termini: Camporini contesta che attualmente i tribunali italiani meritino fiducia, non pretende che quelli chiamati a giudicarlo, se viene estradato, siano tribunali di eccezione nel senso dell'art. 9 della legge federale sull'extradizione del 22 gennaio 1892. L'argomento non è di ostacolo all'extradizione. Sintanto che vige il trattato di estradizione tra la Svizzera e l'Italia la mutua fiducia nella regolarità ed imparzialità dei loro tribunali deve essere ammessa, fiducia che sta di base alla convenzione stessa e ne forma propriamente il presupposto. Del resto, le affermazioni dell'estradando non bastano per dimostrare l'assunto.

Questo modo di vedere fu approvato dal Consiglio federale nella sua seduta del 12 agosto 1924.

E. — Il procuratore pubblico della Confederazione propone nella sua memoria del 21 agosto 1924 il rigetto della domanda di estradizione.

Considerando in diritto:

1° — Il reato di omicidio volontario, del quale Camporini è imputato, è delitto di estradizione, poichè è previsto dal trattato di estradizione 22 luglio 1868 tra la Svizzera e l'Italia (art. 2 cif. 1) e contemplato tanto dalla legge penale dello Stato richiedente (cod. pen. italiano art. 364), quanto da quella dello Stato di rifugio (cod. pen. ginevrino art. 251 e seg.).

2° — Delle eccezioni sollevate dall'estradando, le seguenti appaiono senz'altro irricevibili.

a) Anzitutto quella che concerne la colpevolezza dell'imputato.

È regola generale ripetutamente ammessa da questa Corte (RU 32 I p. 346; 39 I. p. 355; 41 I p. 141 ecc.), che la questione della colpevolezza non può essere né esaminata né decisa, neanche a titolo provvisorio, dal giudice di estradizione.

b) Sull'argomento dedotto dall'estradando dalla pretesa parzialità ed inattendibilità dei tribunali italiani attuali il Consiglio federale ha statuito e l'ha respinto. Non spetta a questa Corte il rivedere questo giudizio, poichè, come rettamente osserva il Consiglio federale, non si tratta dell'eccezione prevista dall'art. 9 della legge di estradizione, sibbene di un argomento che concerne una delle condizioni preliminari e generiche alle quali è sottoposta la presa in considerazione di una richiesta di estradizione a sensi dell'art. 16 legge cit.

3° — La domanda di estradizione deve quindi essere accolta, ove non risulti fondata l'eccezione, che il delitto imputato all'estradando è di indole politica, ciò che la richiedente Legazione contesta.

a) A dimostrare le affermazioni contenute nel suo memoriale del 18 giugno e altro complementare del 25 giugno u. s., l'imputato ha dimesso agli atti ampia prova documentaria consistente, per lo più, in giornali,

ritagli di pubblicazioni ed altri stampati concernenti le violenze ed i disordini, che, a suo dire, precedettero e susseguirono il fatto in discorso. È evidente che notizie riferite da giornali sono ben lungi dal costituire una prova ineccepibile: la loro attendibilità deve essere esaminata con molta prudenza. Nel loro insieme però esse contribuiscono a dare una idea del quadro e dell'ambiente nel quale si prepararono e svolsero le elezioni in Italia e nel quale avvenne il fatto. Secondo la sua costante giurisprudenza, questa Corte apprezza liberamente le prove dedotte in giudizio di estradizione e, secondo il suo prudente criterio, riterrà le allegazioni che le sembrano plausibili, soprattutto quelle che non sono in contraddizione cogli atti ufficiali (RU 33 I p. 188). Occorre del resto rilevare che anche altri documenti, più attendibili, l'estradando ha prodotto: così, tra altri, le dichiarazioni fatte da quattro testi giurati davanti a pubblico notaio.

b) È fuori di dubbio che il reato in esame non costituisce un delitto politico nel senso stretto della parola; un reato cioè, in cui l'offesa sia rivolta direttamente contro lo Stato o le sue istituzioni fondamentali e ne costituisca un suo estremo obiettivo (ad es. alto tradimento, rivolta ecc.). Trattasi invece di sapere, se esso non debba essere considerato come un delitto politico in senso relativo: di un delitto che, pur rivestendo gli estremi di reato comune, acquisti indole politica per il suoi moventi, il fine cui era inteso e le circostanze nelle quali venne commesso (RU 32 I p. 539 e le sentenze ivi citate; 49 I p. 266 e seg.). In altri termini: di un delitto in sé di natura comune ma avente prevalentemente carattere politico (art. 10 della legge federale precitata).

c) La risposta non può essere che affermativa. Un precedente di capitale importanza per il caso in esame è quello della sentenza di estradizione Ragni, colla quale la domanda venne respinta da questa Corte con giudizio del 14 luglio 1923 (RU 49 I. p. 266 e seg.). Il reato del

quale allora si trattava (complicità in mancato omicidio di due persone) avvenne in ambiente e su uno sfondo politico non essenzialmente diverso dall'attuale. L'extradizione venne allora negata per i motivi seguenti: Il reato rimproverato al Ragni deve essere considerato come la conseguenza e la manifestazione di una straordinaria agitazione e tensione d'animo tra i principali partiti politici italiani; agitazioni e turbamenti collettivi che condussero le parti ad usare mezzi violenti contro le parti avverse, causarono disordini e reati di sangue in gran numero. Fatti tutti però che, anche considerati singolarmente, devono essere ritenuti come conseguenze ed episodi di un vasto rivolgimento politico e di una lotta, accessissima, per il potere, non come l'estrinsecazione di motivi personali o dell'intenzione di raggiungere uno scopo individuale e privato. A questi fatti, se commessi « per un fine nazionale » un decreto regio del 22 dicembre 1922 ha concesso l'amnistia, dichiarandoli esplicitamente di natura politica; amnistia e qualificazione che quel decreto tuttavia intendeva limitare ai reati commessi da una parte e negarla a quelli compiuti dall'altra. Questa tesi non fu accolta da questa Corte la quale nella succitata sentenza dichiarava: « Il carattere politico dei fatti in questione deve essere riconosciuto ai reati avvenuti in quella lotta di parte, siano essi stati commessi dal partito vincente e da quello » che in essa ebbe la peggio. »

Quest'argomentazione vale, in sostanza, anche per il caso in esame. Anche la rissa avvenuta il 6 aprile davanti la sezione di voto di Cureggio e nella quale Tizzoni trovò la morte deve essere considerata come un episodio della lotta combattuta in Italia dai partiti per il potere, colla differenza, indifferente per l'attuale giudizio, che, se prima della marcia su Roma, il movimento generale, non dissimile da una guerra civile, era inteso al conseguimento del potere, le turbazioni dell'ordine pubblico che avvennero prima e durante le

elezioni del 6 aprile, tendevano per una parte a mantenere il potere intanto da essa conseguito, per le altre a strapparglielo. A mezzo di violenze di ogni sorta le parti miravano a terrorizzare gli avversari onde tenerli lontani dalle urne o da esse espellerli. Questi reati, pur essendo in sé di diritto comune, hanno, come nel caso Ragni, in modo prevalente indole politica, poichè sono manifestazioni di un movimento politico generale, ad esso connessi quali mezzi per raggiungere le finalità politiche, che le fazioni con quei moti si sono proposte (RU 49 I p. 270). Tale è pure l'indole delle risse avvenuto il 6 aprile a Cureggio e nel tumulto delle quali venne commesso il reato in discorso.

Emerge dagli atti e anche dalla nota verbale 6 agosto 1924 della R. Legazione italiana che, in quella occasione, fascisti e agenti della milizia nazionale (pure composta da fascisti) si erano appostati nei dintorni della sala di voto, e ciò allo scopo evidente di tenere in rispetto e di intimorire gli avversari. Che questo atteggiamento, dovuto ad intenti politici, abbia contribuito a suscitare i disordini che poi avvennero, è fuori di dubbio. Dalla deposizione precipitata, fatta da quattro testimoni giurati davanti notaio, e da altri documenti risulta che certo Castaldi, predecessore del Camporini come sindaco di Cureggio, fu, in quell'occasione, percosso da colpi di bastone ed impedito di votare: che quando Camporini, verso le 17, volle votare, fu violentemente espulso dal locale di voto; che, ritornatovi alle 19, fu assalito da un gruppo di avversari politici a colpi di bastone e che si fu in un conflitto prodottosi tra individui di diverse fazioni, in modo tumultuario, che Tizzoni ricevette il colpo mortale. Se si considera inoltre, che Camporini, nella sua qualità di segretario della fazione socialista e di antico sindaco socialista del comune di Cureggio, era agitatore ed esponente principale del suo partito in quel paese, che già anteriormente erano in Cureggio avvenuti collisioni e conflitti gravi tra fascisti e socia-

listi, in seguito ai quali andò in fiamme la « Casa del Popolo », piana ne scende la conclusione, che il conflitto del 6 aprile non era che un episodio del grande turbamento politico, cui fu sopra accennato. Il reato commesso allora in un conflitto tumultuario e generale, reato non isolato e certamente né predisposto né premeditato, ha quindi indubbiamente indole prevalentemente politica; illazione questa tanto più ovvia ove si consideri, che dagli atti non emerge il minimo indizio onde ritenere, che motivi di odio, di vendetta o altro qualsiasi movente personale ne siano stata la causa anche solamente concomitante.

Il Tribunale federale pronuncia:

L'opposizione interposta dall'imputato Vincenzo Camporini contro la domanda di estradizione è accolta e l'extradizione rifiutata.

VI. ORGANISATION
DER BUNDESRECHTSPFLEGE

ORGANISATION JUDICIAIRE FÉDÉRALE

49. Arrêt du 17 octobre 1924

dans la cause **Commune de Saint-Aubin et les Industriels de ce ressort communal**
contre **Conseil d'Etat du canton de Neuchâtel.**

La jurisprudence d'après laquelle le recours de droit public est recevable contre tout acte d'exécution d'une loi ou d'un arrêté de portée générale ne s'applique pas aux sommations d'avoir à se conformer à une décision administrative directement et immédiatement exécutoire à l'encontre du recourant. Le recours ne peut être dirigé que contre cette décision même dans le délai de 60 jours.

(Extrait des constatations de fait.)

A. — L'arrêté du Conseil fédéral du 5 août 1918 a